

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

PROVINCIA DI PALERMO

Spedizione
Prot. n.
Data

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 85 del 30 NOVEMBRE 1996

OGGETTO: Modifica regolamento applicazione tassa RR.SS.UU.

L'anno millenovecentb novantasei e questo giorno trenta del mese di Novembre alle ore 9:00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data si è riunito il Consiglio comunale in Sessione Straordinaria Urgente

Presiede la seduta il sig. RUSSELLO Ing. Giuseppe

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	DIONISI VINCENZO		A	16			
2	RUBINO ANTONINO	P		17			
3	VIRGA MARIA		A	18			
4	SANSONINI ORAZIO	P		19			
5	MICALI M. LETIZIA	P		20			
6	RUSSELLO GIUSEPPE	P		21			
7	LUCIDO MICHELE		A	22			
8	NEVOLOSO SALVATORE		A	23			
9	CUTINO M. GRAZIA	P		24			
10	PALAZZOLO ANTONINO	P		25			
11	MANNINO VINCENZO		A	26			
12	MANNINO ANGELO		A	27			
13	IMPASTATO GIOVANNI	P		28			
14	ARCILESI ANTONINO	P		29			
15	SIINO GIUSEPPE		A	30			

Sono presenti in aula i Sigg.ri: Bologna Stefano - Sindaco -

Assessori: Cataldo erasmo - Portobello Gaspare

SCRUTATORI I CONSIGLIERI SIGG.RI: Rubini Antonino - Palazzolo Antonino - Impastato Giovanni.

Con l'assistenza del Segretario comunale signor Dr. Manlio Scafidi

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente del Consiglio sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Tributi:

"MODIFICA REGOLAMENTO APPLICAZIONE TASSA RR.SS.UU".

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

VISTA la propria deliberazione n.93 del 23.12.1994 - annullata parzialmente dal CO.RE.CO. Sez Centrale di Palermo, con decisione n.3390/36 del 02.03.1995 - con la quale è stato adeguato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni - già approvato con deliberazione consiliare n.9 del 21/01/1992 - con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.507/1993, nel testo composto da n.36 articoli;

VISTA la motivazione dell'annullamento parziale di cui sopra in relazione a quanto contenuto negli articoli 28 e 30 del regolamento, tenuto conto, rispettivamente, delle disposizioni di cui all'art.77 e 63 del citato D.Lgs.;

CONSIDERATO che nel frattempo è intervenuto l'art.3, comma 68, lett.d), della legge 28.12.95, n.549, il quale sostituisce il comma 2 dell'art.63 del D.Lgs. n.507/93, prevedendo l'esclusione dalla tassazione delle aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;

RITENUTO di dovere uniformare, pertanto, soltanto l'articolo 28 del regolamento a quanto previsto dall'art.77 del citato D.Lgs., così come evidenziato dal CO.RE.CO - Sez. Centrale - di Palermo con la nota sopra citata, e abrogare l'art.30 del Regolamento in conseguenza all'art.3, comma 68, lett.d), della legge n.549/95;

VISTO l'art.61, comma 3-bis, del D.Lgs.15.11.93, n.507, così come modificato dall'art.3, comma 68, lett.b), della legge 28.12.1995, n.549, che prevede che, ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, un importo da determinarsi con lo stesso regolamento di cui all'art.68, non inferiore al 5% e non superiore al 15%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, terzo comma, numero 3, del D.P.R. 10.09.82, n.915;

RITENUTO di dovere aggiungere in calce al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa il seguente art.37: "Ai sensi dell'art.61, comma 3-bis, del D.Lgs.15.11.93, n.507, così come modificato dall'art.3, comma 68, lett.b), della legge 28.12.95, n.549, è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale un importo pari al 15%, a titolo di costo dello spazzamento dei RR.SS.UU. di cui all'art.2, terzo comma, n.3), del D.P.R. 10.09.1982, N.915;

CONSIDERATO che occorre procedere alla modifica della classificazione delle categorie tassabili prevista in regolamento;

TENUTO conto che l'art.65 del D.Lgs. n.507/93 dispone che la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità e superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento;

VISTI i prospetti predisposti dall'Ufficio Tributi con cui si è proceduto a determinare gli indici quantitativi e qualitativi di produttività dei rifiuti che modificano le previsioni di cui all'art.34 del regolamento;

VISTI gli artt.62 comma 1, 63 comma 2 e 66 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.507/1993, così come modificati dall'art.3, comma 68, della legge 28.12.95, n.549, che prevede quanto segue:

lettera c) - la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, a esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde;

lettera d) - sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62;

lettera f) - è facoltà dei comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 mq.;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere all'esclusione dalla tassazione delle aree adibite a verde anche per la parte eccedente i 200 mq., allo scopo di evitare un eccessivo carico tributario per gli utenti ed un oneroso lavoro di riaccertamento per gli uffici tributari del Comune;

VISTO il testo del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei RR.SS.UU. interni, composto da n.38 articoli, adeguato con la nuova normativa scaturente dal D.Lgs. n.907/1993, nonché modificato nell'art.28 in adesione a quanto evidenziato dal CO.RE.CO di Palermo ed ancora modificato in virtù dell'art.3, comma 68, della legge 28.12.95, n.549, formato dal responsabile del servizio con la collaborazione degli uffici comunali competenti;

RITENUTO, altresì, a seguito dell'esperienza acquisita, di potere procedere alla concessione della riduzione della tariffa unitaria per particolari condizioni d'uso ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.66 del D.Lgs.507/93, tenuto conto anche della maggiore base di superfici imponibili scaturite dagli accertamenti incrociati in corso;

CONSIDERATA equa per il nostro Comune determinare le riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso, di cui all'art.66, commi 3 e 4, per i seguenti casi, come a fianco di ciascuno indicata:

- abitazioni con unico occupante, di età superiore a 65 anni: 30%;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: 30%;
- utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), del 3° comma dell'art.66 del D.Lgs. 15/11/1993, n.507, risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 30%;
- agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;

Le riduzioni tariffarie di cui sopra non sono cumulabili con le riduzioni della tariffa per le zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti in regime di privativa di cui all'art.35 del regolamento;

VISTA la legge 08.06.90, n.142, recepita con modifiche dall'art.1 della L.R. 11.12.1991, n.48;

VISTO il D.P.R. 10/09/1982, n.815;

VISTO il D.Lgs. 15/11/1993, n.507;

VISTO lo statuto del Comune;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

D E L I B E R A

1) Di modificare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei RR.SS.UU. interni, approvato con deliberazione n.93 del 23.12.94 - annullata parzialmente dal CO.RE.CO. Sez Centrale di Palermo, con decisione n.3390/36 del 02.03.1995, apportando le seguenti variazioni:

a) modificare l'art.28 in adesione a quanto evidenziato dal CO.RE.CO. medesimo sostituendo al 4° comma 100% in 50%;

b) abrogare l'art.30 del regolamento in conseguenza all'art.3, comma 68, lett.d), della legge 28.12.95, n.549, il quale sostituisce il comma 2 dell'art.63 del D.Lgs. n.507/93;

c) aggiungere in calce al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa il seguente art.37:

DEDUZIONE COSTO SPAZZAMENTO RR.SS.UU.

"Ai sensi dell'art.61, comma 3-bis, del D.Lgs.15.11.93, n.507, così come modificato dall'art.3, comma 68, lett.b), della legge 28.12.95, n.549, è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale un importo pari al 15%, a titolo di costo dello spazzamento dei RR.SS.UU. di cui all'art.2, terzo comma, n.3), del D.P.R. 10.09.1982, n.915;

d) aggiungere in calce al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa il seguente art.38:

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

"In applicazione dell'art.66, commi 3 e 4 la riduzione della tariffa unitaria viene applicata per i seguenti casi nella misura a fianco di ciascun caso indicata:

- abitazioni con unico occupante, di età superiore a 65 anni: 30%;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: 30%;
- utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), del 3° comma dell'art.66 del D.Lgs. 15/11/1993, n.507, risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 30%;
- agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;

Le riduzioni tariffarie di cui sopra non sono cumulabili con le riduzioni della tariffa per le zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti in regime di privativa di cui all'art.35 del regolamento;

e) approvare la nuova classificazione delle categorie tassabili, di cui all'allegato 1), in sostituzione di quella prevista all'art.16 del regolamento;

f) modificare gli indici per la commisurazione delle quantità e qualità dei rifiuti producibili ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'art.34 del regolamento con quelli di cui all'allegato 2).

3) Approvare il nuovo testo del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, composto da n.38 articoli, come sopra modificato ed integrato, che costituisce parte integrante del presente atto.

4) Di disporre la pubblicazione, l'invio all'organo regionale di controllo e, entro trenta giorni dalla conseguita esecutività, la trasmissione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art.68, comma terzo, del D.Lgs. n.507/1993.

=====

PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT.53 E 55, COMMA 5, DELLA
LEGGE 08.06.90, N.142, RECEPITA CON MODIFICHE DALL'ART.1 DELLA L.R.
11.12.1991, n.48:

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della
superiore proposta di deliberazione.

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. B. Fontanetta)

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità
della superiore proposta di deliberazione.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dr. Manlio Scafidi)

=====

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

VISTA la superiore proposta di deliberazione, corredata dei pareri
prescritti,

VISTO il regolamento contenente le modifiche e le integrazioni
introdotte con il presente atto;

UDITA la relazione del Responsabile esecutivo del Servizio, Sig.
Balistreri Pietro;

SENTITI l'intervento del Sindaco Bologna, il quale evidenzia la
sintonia che si è verificata tra il C.C. ed il Funzionario che ha
espletato il servizio, al quale va un solenne encomio da parte
dell'Amministrazione Comunale, avendo garantito una quasi ottimale
gestione del servizio medesimo. Evidenzia che il miglioramento delle
entrate ottenuto con l'impegno profuso dall'Ufficio consentirà una
moderata riduzione delle tariffe per alcune categorie ed un
riallineamento per altre; l'intervento del Vice Sindaco Cataldo, il
quale illustra specificatamente l'effetto dei parametri approvati
sulle singole tariffe e l'intervento del Consigliere Rubino il quale
evidenzia come una migliore gestione ed organizzazione del servizio di
N.U. potrà comportare una ulteriore riduzione delle tariffe;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, accertati
e proclamati dal Sindaco Presidente con l'assistenza degli scrutatori;

D E L I B E R A

APPROVARE la superiore proposta di deliberazione.

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE
RUSSELLO ING. GIUSEPPE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
RUBINO ANTONINO

IL SEGRETARIO

Dr. MANLIO SCAFIDI



REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE
PALERMO

SI ATTESTA

Che la Sezione del CO.RE.CO. CENTRALE di Palermo
nella seduta del 19.12.96 n. 16419/16270
non ha riscontrato vizi di legittimità.

L'ADDETTO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:
È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 08 Dicembre 1996
primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge).
come prescritto dall'art. 11 L.R. 44/91 (N. Reg. Pub.);
- È stata trasmessa, con lettera n. 16975, in data 10.5 DIC 1996
al Co.Re.Co. per il controllo preventivo di legittimità:
- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16 L.R. 44/91);
- decorsi 20 gg. dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co
abbia comunicato il provvedimento di annullamento (art. 18 L.R. 44/91);
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizio di legittimità (art. 18 L.R. 44/91).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il presente regolamento:

E' stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.1996 con deliberazione n.85, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo 08.12.1996, a norma dell'art.197 del vigente O.A.EE.LL. e riscontrata positivamente dalla CO.RE.CO. - Sez. Centrale di Palermo nella seduta del 19.12.1996 con decisione n.16419/16270.

E' stato successivamente ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 09.01 al 26.01.1997.

E' entrato in vigore il giorno successivo alla scadenza della ripubblicazione e cioè il 27.01.1997, a norma del secondo comma dell'art.197 del vigente O.A.EE.LL.

Isola delle Femmine, li 27.01.1997

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Manlio Scafidi)

I N D I C E

Titolo I

Art. 1 - Istituzione del tributo	pag.	3
Art. 2 - Contenuto del regolamento	"	3
Art. 3 - Norma di rinvio	"	3
Art. 4 - Soggetti passivi della tassa	"	4
Art. 5 - Presupposti della tassa	"	4
Art. 6 - Denunce	"	5
Art. 7 - Accertamento d'ufficio	"	6
Art. 8 - Convenzioni per la individuazione delle superfici soggette a tassazione	"	6
Art. 9 - Collegamenti ufficio tributi con altri altri uffici comunali	"	7
Art.10 - Formazione dei ruoli	"	8
Art.11 - Iscrizione in bilancio	"	8
Art.12 - Cessazione d'utenza	"	8
Art.13 - Rimborsi	"	9
Art.14 - Funzionario responsabile	"	9

Titolo II

Art.15 - Definizione di locali ed aree tassabili	"	10
Art.16 - Classificazione di locali ed aree	"	11
Art.17 - Concetto di conduzione di locali ed aree	"	15
Art.18 - Occupazione temporanea di locali	"	15
Art.19 - Parametri per la determinazione delle tariffe	"	15
Art.20 - Norme per la tassazione di locali ed aree dipendenti	"	16
Art.21 - Locali ed aree adibiti ad usi diversi	"	16
Art.22 - Locali dei complessi industriali	"	17
Art.23 - Determinazione della tariffa e suo aggiornamento annuale	"	17
Art.24 - Norme per la determinazione della superficie	"	18
Art.25 - Esenzioni oggettive	"	20
Art.26 - Obbligatorietà del tributo	"	20
Art.27 - Tariffa	"	21
Art.28 - Disciplina tassa giornaliera sui rifiuti (Abrogato)	"	21

Titolo III

Art.29 - Disciplina delle agevolazioni e delle condizioni e modalità di applicazione	"	22
Art.30 - Disciplina della tassa per le parti comuni del condominio	"	22
Art.31 - Riduzione tariffaria per interruzioni del servizio di raccolta per effetto di agitazioni sindacali	"	23
Art.32 - Riduzione della tariffa - Violazione grave delle modalità di raccolta	"	23
Art.33 - Riduzioni per interruzione o cessazione del servizio	"	24
Art.34 - Indici per la commisurazione della quantità e qualità dei rifiuti producibili ai fini della determinazione delle tariffe	"	24
Art.35 - Riduzione della tariffa per le zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti in regime di privativa	"	26
Art.36 - Norme finali	"	26
Art.37 - Deduzione costo spazzamento RR.SS.UU.	"	27
Art.38 - Riduzioni per particolari condizioni d'uso	"	27

Titolo Primo

Art. 1

Istituzione del tributo

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti derivanti da attività commerciali, artigianali e di servizi dichiarati assimilati ai rifiuti solidi urbani, disciplinati dal regolamento comunale per il servizio, previsto dall'art.8 del D.P.R. 10/09/1982, n.915, e adottato con atto consiliare n.8 in data 21/01/1992, è dovuta la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prevista dall'art.58 del D.Lgs. 15/11/1993, n.507.

Art. 2

Contenuto del regolamento

Col presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.68 del D.Lgs. 15/11/1993, n.507, viene disciplinata l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni a far tempo dal 1° gennaio 1995.

Art. 3

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento, vengono richiamate le norme contenute nel D.Lgs. 15/11/1993, n.507, le quali comunque prevalgono rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.

Art. 4

Soggetti passivi della tassa

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale ovvero obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il successivo art.5. In ordine al principio di solidarietà sancito nell'art.63 del D.Lgs. 15/11/1993, n.507, detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

Art. 5

Presupposti della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione e detenzione di tipo reale od obbligatorio di locali nonché delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, posti nelle zone del territorio comunale ove è istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni compresi campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto, comprese le aree che costituiscono parti comuni di condomini, pertinenza e accessori, regolati dal Codice Civile, tettoie e capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, a condizione che:

- sulle aree si svolga un'attività;
- l'attività sia di per sé idonea alla produzione di rifiuti urbani così come definiti dall'art.2, terzo comma, punti 1) e 2) del D.P.R. 10.09.1982, n.915.

Quanto alla delimitazione della zona di raccolta obbligatoria o di estensione del servizio alle zone del territorio con insediamenti sparsi, queste sono individuate nel regolamento di cui all'art.8 del D.P.R. 10/09/1982, n.915 (Regolamento per il servizio di N.U.) in conformità all'art.59 del D.Lgs. n.507/1993.

Equalmente nel suddetto regolamento sono individuate le distanze massime ed i criteri di loro determinazione per la collocazione dei contenitori rispetto ai locali ed alle aree soggette a tassa nonché la capacità di detti contenitori in relazione alla entità e tipologia dei rifiuti.

In sede di prima applicazione e in attesa della revisione del regolamento per il servizio di N.U., gli adempimenti ed i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3 saranno determinati con apposito atto di C.C., successivamente alla deliberazione di C.C. che approva il presente regolamento applicativo della tassa, ferma restando la decorrenza di efficacia prevista dal D.Lgs. 507/1993.

Il regolamento comunale di cui all'art.8 del D.P.R. 10/09/1982, n.915, nell'individuare le zone servite ovvero le zone di estensione del servizio, dovrà precisare per ogni zona l'ubicazione, il numero e la capacità dei contenitori nonché la periodicità della rimozione anche ai fini previsti dall'art.59, comma 4, del D.Lgs. 15/11/1993, n.507.

Art. 6

Denunce

In esecuzione dell'art.70 del D.Lgs. 15/11/1993, n.507, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta dovranno presentare la relativa denuncia redatta sugli appositi moduli messi a dalla Amministrazione Comunale. Il modulo da approvarsi dalla G.C., così come le sue variazioni, deve riportare le seguenti indicazioni, oltre quelle previste dall'art.70 del D.Lgs. 507/1993.

- per i locali non adibiti ad abitazione: il numero degli addetti, le attività svolte, le materie prodotte;

- l'indicazione del proprietario dell'immobile se persona diversa dal contribuente, completa delle generalità e indirizzo;

- la indicazione della Partita IVA per coloro che sono soggetti al suddetto tributo;

- gli estremi catastali dell'immobile;
- la eventuale iscrizione alla CCIAA;
- gli estremi del catasto elettrico.

Chi occupa più locali siti in diversi fabbricati è tenuto a prestare un'unica denuncia indipendentemente dal numero dei locali che ha in uso. La denuncia presentata da società, istituti o altre persone giuridiche, deve contenere anche il nominativo della persona fisica a cui è riconosciuta la rappresentanza legale.

ART. 7

Accertamento d'ufficio

E' in facoltà del Sindaco di invitare i contribuenti ed i proprietari degli stabili ubicati nelle zone soggette alla disciplina del servizio a recarsi presso l'ufficio comunale di imposte e tasse per fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tassa. Le notizie ed i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto.

E' in facoltà dell'Amministrazione di disporre sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e della esatta superficie dei locali tassabili.

ART. 8

Convenzioni per la individuazione delle superfici soggette a imposizione

In applicazione dell'art. 71 del D.L.vo 15-11-1993 n. 507, l'Amministrazione Comunale redige annualmente un programma di accertamento della tassa dei rifiuti solidi urbani da effettuarsi mediante raffronto con l'anagrafe della popolazione con i ruoli degli altri tributi comunali e con altri dati disponibili in suo possesso.

La verifica mediante campione dovrà interessare un numero di soggetti non inferiore al ...10.....% dei contribuenti iscritti a ruolo. Gli accertamenti dovranno verificare:

- a) la corrispondenza delle superfici utilizzate dichiarate;
- b) le attività effettivamente svolte nei locali o nelle aree. In conformità al comma 4 dell'art. 71 del D.L.vo, tale attività di accertamento, ove non possa essere effettuata con personale dipendente del Comune, sarà effettuata su proposta del responsabile della tassa, o mediante organizzazione di progetti obbiettivi, diretti a soggetti non occupati, utilizzando lavoratori per progetti socialmente utili, ovvero mediante concessioni, società o singoli soggetti da prescegliersi rispettivamente mediante gara ovvero mediante prova selettiva.

In ogni caso è fatto divieto di concordare onorari o corrispettivi calcolati sulla base del maggior gettito conseguente ad accertamento. In ogni caso valgono le norme dell'art. 71 comma 4 per quanto attiene al disciplinare di incarico.

ART. 9

Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali

Gli uffici comunali dovranno comunicare mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- *ufficio anagrafe*: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;

- *ufficio edilizia pubblica*: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;

- *ufficio attività produttive*: gli estremi delle autorizzazioni rilasciate;

- *ufficio acquedotto*: gli estremi delle autorizzazioni di allacciamento

ART. 10

Formazione di ruoli

Ai fini della formazione dei ruoli, l'ufficio comunale compilerà un elenco di tutte le vie e piazze pubbliche nelle quali verrà svolto il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani. Per ogni località verranno indicati gli stabili, le aree servite e le rispettive superfici tassabili.

L'Ufficio Comunale, inoltre, annoterà, a fianco di ciascuna unità tassabile, il nome e cognome dell'utente variandolo ogni volta che verrà denunciata o accertata una nuova utenza.

ART. 11

Iscrizione in bilancio

La tassa, verrà iscritta nel bilancio di previsione, sotto il titolo «capo» all'articolo "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni".

ART. 12

Cessazione d'utenza

Coloro che cessano di occupare o di condurre locali od aree soggetti al tributo, devono farne denuncia all'ufficio comunale, ai fini della cancellazione dal ruolo.

La cessazione in corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all' abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducano locali e aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

ART. 13

Rimborsi

Qualora risultino versate somme non dovute i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, la restituzione dell'indebito entro il termine di anni due dalla data di pagamento oppure da quello in cui è stato effettivamente accertato il diritto a rimborso, allegando alla richiesta l'originale della ricevuta di versamento.

Il responsabile della tassa, dopo averne accertato il diritto ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta stessa, ovvero adotta il provvedimento di rigetto. In caso di rimborso il pagamento avviene mediante emissione di ordinativo di sgravio da consegnare alla Ragioneria Comunale per l'emissione del mandato di pagamento e la relativa imputazione. Sulle somme saranno corrisposti gli interessi di mora del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 14

Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art. 74 del D.L.vo. 15-11-1993 n. 507 la G.M. designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento ove non attribuite espressamente ad altro organo comunale. Ai fini della suddetta individuazione si dovranno tenere di conto delle mansioni di cui ai vigenti accordi di lavoro, nel rispetto dei relativi profili professionali.

TITOLO II

Art. 15

Definizione di locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono considerati locali tassabili, in via esplicativa, i seguenti vani:

- tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camare, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, servizi, ecc.), così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, serre ornamentali escluse quelle a terra);
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni e i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli e posteggi al mercato coperto;
- tutti i vani principali ed accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni, o simili, di banche, teatri, cinematografi, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali e autorimesse pubbliche;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

- tutti i vani, nessuno escluso, degli uffici delle amministrazioni statali, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti di assistenza, caserme, stazioni, etc.

Si considerano aree tassabili quelle adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto e banchi di vendita all'aperto, gli stabilimenti balneari, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possono prodursi rifiuti. Ove questa costituisca accessorio o pertinenza si applicherà l'art.66, 1° e 2° comma del D.Lgs. n.507/1993.

Sono inoltre tassabili:

a) le aree che non costituiscono pertinenza o accessorio, secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia, di locali assoggettati alla tassa;

b) le aree su cui si svolga un'attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani, intesi nell'eccezione indicata dall'art.2, 3° comma, punti 1 e 2, del D.P.R. n.915/1982 (cioè rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere ed i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune).

Sono tassabili pure tutti quei manufatti "aperti" come tettoie aperte, capannoni aperti ed altri manufatti di facile rimozione.

Art. 16

Classificazione di locali ed aree

Ai sensi e per gli effetti dell'art.68 del D.Lgs. 15/11/1993, n.507, i locali e le aree soggette ad imposizione si suddividono nelle seguenti categorie e sottocategorie:

DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE OMOGENEE

CATEGORIA 1 ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E ASSOCIATIVE.

SOTTOCATEGORIA 101 - SEDI DI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO SEDI DI PARTITI E SINDACATI, UFFICI DELLO STATO, UFFICI POSTALI, STAZIONI FERROVIARIE, SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, MUSEI E BIBLIOTECHE E SIMILARI.

Indice quantitativo = 0,77
Indice qualitativo = 0,90

CATEGORIA 2 ESERCIZI COMMERCIALI PARTICOLARI.

SOTTOCATEGORIA 201 - ESERCIZI COMMERCIALI ALL'INGROSSO: ESPOSIZIONI MOBILI, DEPOSITI MERCI NON DEPERIBILI, MATERIALI EDILI, AUTOSALONI, PARCHI GIOCO, PALESTRE, AUTOSCUOLE, AUTONOLEGGI, STABILIMENTI BALNEARI, DISCOTECHE, DISTRIBUTORI CARBURANTI E SIMILARI.

Indice quantitativo = 1,48
Indice qualitativo = 1,20

CATEGORIA 3 ABITAZIONI PRIVATE, ATTIVITA' ALBERGHIERE E SIMILARI.

SOTTOCATEGORIA 301 - LOCALI DI CIVILE ABITAZIONE PRINCIPALI E SECONDARIE, MAGAZZINI DI USO CIVILE, GARAGE, BOX.

Indice quantitativo = 0,75
Indice qualitativo = 0,98

SOTTOCATEGORIA 302 - ALBERGHI, PENSIONI, LOCANDE, CASERME E COMANDI MILITARI, CAMPEGGI E SIMILARI.

Indice quantitativo = 2,34
Indice qualitativo = 1,02

CATEGORIA 4 UFFICI PROFESSIONALI E AMBULATORI MEDICI IN GENERE.

SOTTOCATEGORIA 401 - UFFICI PRIVATI E COMMERCIALI, ASSICURAZIONI, BANCHE, AGENZIE DI VIAGGIO, AGENZIE FUNEBRI, STUDI TECNICI, PROFESSIONALI ARTISTICI E SIMILARI.

Indice quantitativo = 2,52
Indice qualitativo = 1,12

SOTTOCATEGORIA 402 - AMBULATORI MEDICI E SPECIALISTICI, LABORATORI DI ANALISI CLINICHE, POLIAMBULATORI E SIMILARI.

Indice quantitativo = 2,55
Indice qualitativo = 1,19

CATEGORIA 5 ATTIVITA' ARTIGIANALI, LOCALI DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DOVE NON SI PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI, ATTIVITA' COMMERCIALI PER MERCI NON DEPERIBILI.

SOTTOCATEGORIA 501 - LOCALI ED AREE DI ATTIVITA' ARTIGIANALE IN GENERE: FALEGNAMERIE, CARPENTERIE, PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO, LAVORAZIONE INERTI, LABORATORI RIPARAZIONI BENI DI CONSUMO, OFFICINE MECCANICHE, ELETTRAUTI, CARROZZIERI, CARTOTECNICA ED EDITORIA, TIPOGRAFIE, VETRERIE, FABBRI, CORNICIAI, LAVORAZIONE MARMI, LAVORAZIONE CERAMICHE, E SIMILARI.

Indice quantitativo = 1,60
Indice qualitativo = 1,21

SOTTOCATEGORIA 502 - LOCALI ED AREE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI IN GENERE DOVE NON SI PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI, IVI COMPRESI UFFICI, MAGAZZINI, DEPOSITI, STOCCAGGI PRODOTTI FINITI, OFFICINE, SERVIZI, MENSE.

Indice quantitativo = 1,77
Indice qualitativo = 1,14

SOTTOCATEGORIA 503 - LOCALI DI ATTIVITA' COMMERCIALE DI MERCI NON DEPERIBILI NON RICOMPRESI NELLA CATEGORIA 201, NEGOZI TESSILI, ABBIGLIAMENTI, CALZATURE, GIORNALAI, FARMACIE, TABACCAI, ARTICOLI DA REGALO, SANITARIE, MERCERIE, FERRAMENTA, BARBIERI, PARRUCCHIERI, RICAMBI AUTO, ARTICOLI SPORTIVI E DA PESCA, GIOIELLERIE, CHINCAGLIERIE, GIOCATTOLI, ARREDAMENTI E SIMILARI.

Indice quantitativo = 1,92
Indice qualitativo = 1,15

CATEGORIA 6 COMMERCIO MERCI DEPERIBILI, PUBBLICI ESERCIZI.

SOTTOCATEGORIA 601 - PANIFICI, PASTAI, NEGOZI GENERI ALIMENTARI,
SUPERMERCATI, IPERMERCATI, MACELLERIE,
PESCHERIE, NEGOZI DI FIORI, FRUTTA E VERDURA,
BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO, CELLE FRIGORIFERE
E SIMILARI.

Indice quantitativo = 2,41

Indice qualitativo = 1,17

SOTTOCATEGORIA 602 - RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, PANINERIE,
BIRRERIE, BAR, PASTICCERIE, GELATERIE,
FRIGGITORIE, ROSTICCERIE E SIMILARI.

Indice quantitativo = 2,45

Indice qualitativo = 1,19

Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso, fatta eccezione di quanto indicato all'art. 22 per complessi industriali.

Articolo così modificato con deliberazione del C.C. n.85 del 30.11.1996

ART. 17

Concetto di conduzione di locali e di aree

Sono considerati in conduzione tutti i locali aperti al pubblico ed adibiti all'esercizio di un'attività economica.

In tali casi, la tassa è dovuta unicamente dai titolari dei relativi esercizi.

ART. 18

Occupazione temporanea di locali

Coloro che usufruiscono, a qualsiasi titolo, di camere mobiliate o meno, comprese in abitazioni da altri occupate, non sono assoggettabili al pagamento del tributo. Lo stesso trattamento viene riservato per coloro che occupano interi appartamenti per un periodo stagionale. Nei casi di cui sopra la tassa è sempre dovuta dai soggetti indicati nell'art. 4.

Sono da considerare irrilevanti gli eventuali patti fra le parti interessate ai fini dell'eventuale traslazione del tributo, nei confronti dell'amministrazione comunale.

ART. 19

Parametri per la determinazione della tariffa

In attuazione dell'art. 65 comma II del D.L.vo. 15-11-1993 n. 507 si assumono a riferimento per la determinazione della tariffa della tassa rifiuti solidi urbani i seguenti elementi:

- a) superficie globale dei locali e delle aree soggette a imposizione;
- b) inverso del rapporto fra il numero medio dei soggetti che utilizzano le superfici di aree scoperte o di locali in relazione alla

destinazione o attività svolta e la superficie complessiva della categoria o sottocategoria;

c) indici relativi alla tipologia di attività svolta riferita ai rifiuti producibili, di cui all'art. 34 del presente regolamento.

Ai fini della determinazione della tariffa da applicarsi per ogni singola categoria e sottocategoria omogenea, si dividerà il costo complessivo del servizio di smaltimento per la superficie complessiva di tutte le categorie o sottocategorie soggette ad imposizione.

Il relativo coefficiente sarà moltiplicato per i restanti coefficienti di cui alle lettere b) e c) determinati all'atto dell'approvazione della tariffa.

Il risultato che ne consegue costituisce la tariffa a mq per la categoria o sottocategoria.

ART. 20

Norme per la tassazione dei locali ed aree dipendenti

La superficie dei locali ed aree dipendenti è assoggettata alle stesse aliquote dei locali ed aree principali.

Si intendono per locali dipendenti i retrobottega, i magazzini ed altri servizi annessi a negozi, uffici, bar, ristoranti, pasticcerie e simili sempre che la loro superficie venga determinata a norma dell'art. 15 ai fini dell'applicazione del tributo.

La dipendenza è data dalla natura complementare della destinazione dei locali, rispetto all'uso di quelli principali.

ART. 21

Adibiti ad usi diversi

Ove risultino locali ed aree adibiti ad usi diversi, verrà applicata la tassa corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita la maggiore aliquota.

Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, scontano la tassa in base alle tariffe previste per le specifiche attività ed alle superfici da queste utilizzate.

ART. 22

Locali dei complessi industriali

I locali dove si producono rifiuti provenienti da attività industriali non sono soggetti alla applicazione della tassa dei rifiuti urbani solidi in conformità all'art. 2 del D. P.R. 10-9-1982 n. 915. Per locali ove vengono svolte attività industriali si intendono quei locali ovvero superfici scoperte, sale di lavorazione ove per specifiche caratteristiche strutturali e per presenza di macchinari ancorché non infissi al suolo, vengono svolte attività dalle quali derivi la produzione di rifiuti direttamente ascrivibili a tale lavorazione. I locali o aree sia pure ricompresi nei complessi industriali, ma non siano adibiti direttamente a lavorazioni industriali (esclusi i locali accessori e le pertinenze che non sono soggette a imposizione) e ove si producano altri rifiuti legati alla presenza umana e anche per quantità e qualità non siano equiparabili a rifiuti speciali, soggiacciono al pagamento della tassa.

ART. 23

Determinazione della tariffa e suo aggiornamento annuale

Annualmente in concomitanza con la preparazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo la G. M. determina l'ammontare della tariffa per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni avuto riguardo agli elementi di valutazione e dei costi di esercizio individuati all'art. 61 del D.L.vo. 507/93.

A tale proposito la G.M. si avvarrà dei dati scaturenti dal conto consuntivo dell'esercizio precedente approvati al 30-6 e delle previ-

sioni di aumento scaturenti dallo schema di bilancio di previsione in corso di esercizio. I costi predetti sono quelli indicati all'art. 61 del D.L.vo 15-11-1993 n. 507.

Successivamente alla determinazione dei costi generali, la G.M. procederà alla determinazione dei medesimi sulle singole categorie e sottocategorie che compongono la tariffa in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti in ciascuna di essa e alla incidenza dei costi delle varie fasi di rimozioni per ogni categoria o sottocategoria, in conformità al precedente articolo 19 e con i parametri di cui all'art. 34.

ART. 24

Norme per la determinazione della superficie

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte.

Ai fini della misurazione delle superfici sono da includere la superficie dei solai, sottotetti e locali seminterrati sempreché adibiti ad uso di soggiorno aventi una altezza di almeno mt. 2,20..... e non costituenti superficie utile ai sensi della normativa urbanistica. Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di autonoma imposizione.

In applicazione dell'art. 62 comma 3 del D.L.vo 15-11-193 n. 507 per i locali delle seguenti attività produttive e di servizi ove si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, la superficie tassabile viene determinata applicando la percentuale di riduzione a fianco ad esse indicata rispetto all'intera superficie misurata secondo i commi 1 e 2 del presente articolo:

- | | |
|--|----------|
| 1) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto | 25.....% |
| 2) Officine di carpenteria metallica | 20.....% |
| 3) Tipografie artigiane | 25.....% |

4) Autocarrozzerie.	25	%
5) Ceramiche (produzione)	20	%
6) Decoraz. molatura vetro	25	%
7) Falegnamerie.	25	%
8) Confezioni, abbigliamento in genere	25	%
9) Laboratori di odontotecnici.	50	%
10) Laboratori di pelletteria	25	%
11) Laboratori di elettrotecnica, radio e TV	50	%
12) Gommisti	25	%
13) Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori, imbianchini	50	%
14) Calzaturifici	50	%
15) Bottonofici.	50	%
16) Centri Elaborazione Dati.	50	%
17) Panifici, laboratori di pasticceria	50	%
18) Concerie, tintorie pelli.	50	%
19) Galvanotecnica	50	%
20) Distributori carburante.	50	%

.....

.....

.....

.....

.....

.....

sempreché i rifiuti prodotti siano dichiarati equiparati a quelli urbani e non superino le quantità previste dal Regolamento di servizio.

ART. 25

Esenzioni oggettive

Non sono soggetti alla tassa, quali autonomi presupposti di imposizione, i balconi, le verande che costituiscono pertinenze o accessori di immobili soggetti a tassazione, le aree agricole, le aree destinate esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline. Peraltro le aree pertinenziali e accessorie di locali e di aree soggette a imposizione, sono computate nella misura del 25% della superficie effettiva, ai sensi dell'art. 66 comma II del D.L.vo 15-11-1993 n. 507.

Vi rientrano invece i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa:

a) gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;

b) le case sfornite di mobili per tutto il periodo dell'anno;

c) gli alloggi di tipo popolare costituiti da un unico vano;

d) gli stabili ed uffici comunali, con esclusione degli edifici scolastici;

e) gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi;

f) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti sia per la loro natura, sia per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino inobiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Tali circostanze debbono formare oggetto di denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate dal Comune;

g) superfici o parti di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedervi i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 26

Obbligatorietà del tributo

La corresponsione del tributo ha carattere generalizzato e obbligatorio con esclusione dei soggetti previsti dal D.L.vo. 15-11-1993 n. 507.

ART. 27

Tariffa

La tassa è dovuta nella misura prevista approvata dal C.C. in via generale e successivamente aggiornata dalla G.M., con riferimento alla classificazione di cui al precedente art.16.

ART. 28

Disciplina tassa giornaliera dei rifiuti

In attuazione dell'art. 77 comma I del D.L.vo 15-11-1993 n. 507, è istituita la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti. Sono soggetti al pagamento della tassa predetta:

a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) della legge 28-3-1991 n. 112 esercenti nel territorio comunale.

Quanto alla individuazione della superficie si fa riferimento alla superficie di ingombro dell'autoveicolo utilizzato;

b) tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.L.vo 15-11-1993 n. 507, purché l'occupazione venga utilizzata per un periodo inferiore a 6 mesi annui e in maniera non ricorrente.

Nella ipotesi di occupazioni ricorrenti si rientra nella fattispecie dell'art. 66 comma III lett c) D.L.vo 15-11-1993 n. 507 disciplinata dall'art. 34 del presente Regolamento.

Per le occupazioni regolate dal presente articolo ai sensi e per gli effetti del comma II dell'art. 77 del D.L.vo 15-11-1993 n. 507 e fermi restando i criteri ivi previsti per la individuazione della categoria di appartenenza, la tariffa è maggiorata del50.....%

Alla tariffa determinata come sopra (tariffa base + maggiorazione) si applicano le esenzioni e le riduzioni previste dagli articoli 37 lett. a) b) c).

Articolo così modificato con delibera del C.C. n.85 del 30.11.1996

TITOLO III

ART. 29

*Disciplina delle agevolazioni
e delle condizioni e modalità di applicazione*

Le maggiorazioni previste dal D.L.vo 15-11-1993 n. 507 sulla tariffa base sono cumulabili fra loro.

ART. 30

Disciplina della tassa per le parti comuni del condominio

In attuazione dell'art. 63 comma II del D.L.vo 15-11-1993 n. 507 ove le parti comuni dei condomini non abbiano formato oggetto di autonoma denuncia, la superficie degli alloggi facenti parte del condominio stesso viene aumentata delle seguenti percentuali:

.....10.....%	per i condomini formati da n.2..... alloggi	a n. 5
.....5.....%	» » n.6.....	» a n. 11
.....2.....%	» » n.12.....	» e oltre
.....%.....	» » n.	»
.....%.....	» » n.	»
.....%.....	» » n.	»
.....%.....	» » n.	»
.....%.....	» » n.	»

Articolo abrogato con deliberazione del C.C. N. 85 DEL 30/11/1996

ART. 31

Riduzione tariffaria per interruzioni del servizio di raccolta per effetto di agitazioni sindacali

Sussiste l'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 59 del D.L.vo 15-11-1993 n. 507 allorché il Sindaco ovvero il presidente della Giunta Regionale secondo la rispettiva competenza adottino provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art. 12 del D.P.R. 10-9-1982 n. 915.

Per ottenere il provvedimento di rimborso di cui alla norma suddetta il contribuente dovrà allegare alla relativa istanza attestazione ovvero documenti corrispondenti della impresa o azienda incaricata dello smaltimento dei rifiuti e che abbia i requisiti previsti da leggi in materia di smaltimento.

Il rimborso non potrà comunque eccedere la misura del ...60...% della tariffa.

ART. 32

Riduzione della tariffa - Violazione grave delle modalità di raccolta

Costituiscono ipotesi di grave violazione di cui all'art. 59 comma 4 del D.L.vo. 15-11-1993 n. 507 tali da richiedere l'applicazione della tariffa in misura non superiore al 40% le fattispecie sotto riportate tali da obbligare l'utente al conferimento in punti di raccolta distanti oltre mt. ...500.....

- Riduzione della periodicità della raccolta rispetto ai prelievi previsti.

- Riduzione della capacità di raccolta dei contenitori.

La riduzione della tariffa agli utenti ricompresi nella zona di disservizio avverrà sulla tariffa applicata in misura percentuale alla somma delle percentuali di riduzione della capacità e di periodicità della raccolta ove raggiunga almeno il 60%. Per percentuali superio-

ri si applica una percentuale di riduzione di pari importo. Detta percentuale di riduzione sarà applicata alla tariffa annua o stagionale proporzionalmente alla durata del disservizio ed a favore di tutti gli utenti della zona servita.

Il relativo conguaglio viene effettuato mediante emissione del ruolo di rimborso.

Art. 33

Riduzione per interruzione o cessazione del servizio

In applicazione dell'art.59, comma 4°, del D.Lgs. 507/1993, ove il servizio di raccolta dei rifiuti non abbia a svolgersi di fatto in una determinata zona in guisa che il conferimento abbia ad essere fatto in contenitori diversamente ubicati, si applicheranno le riduzioni tariffarie di cui al successivo art.35, secondo le distanze ivi previste.

La riduzione sarà applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato servizio rapportati alla tariffa annua o stagionale per le zone ove il servizio viene effettuato stagionalmente ed a favore di tutti i contribuenti della zona servita.

Il relativo conguaglio viene effettuato mediante emissione del ruolo di rimborso.

Art. 34

Indici per la commisurazione delle quantità e qualità dei rifiuti producibili ai fini della determinazione delle tariffe

Ferma restando la classificazione dei locali e delle aree scoperte, ove si producono rifiuti, individuata nell'art.16 del presente regolamento, ai fini dell'applicazione dei parametri per la determinazione delle tariffe, definiti all'art.19 del presente regolamento, vengono attribuiti, i parametri sia quantitativi che qualitativi a margine di ciascuna sottocategoria qui di seguito indicati:

CATEGORIA 1 ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E ASSOCIATIVE.

SOTTOCATEGORIA 101 Indice quantitativo = 0,77
 Indice qualitativo = 0,90

CATEGORIA 2 ESERCIZI COMMERCIALI PARTICOLARI.

SOTTOCATEGORIA 201 Indice quantitativo = 1,48
Indice qualitativo = 1,20

CATEGORIA 3 ABITAZIONI PRIVATE, ATTIVITA' ALBERGHIERE E SIMILARI.

SOTTOCATEGORIA 301 Indice quantitativo = 0,75
Indice qualitativo = 0,98

SOTTOCATEGORIA 302 Indice quantitativo = 2,34
Indice qualitativo = 1,02

CATEGORIA 4 UFFICI PROFESSIONALI E AMBULATORI MEDICI IN GENERE.

SOTTOCATEGORIA 401 Indice quantitativo = 2,52
Indice qualitativo = 1,12

SOTTOCATEGORIA 402 Indice quantitativo = 2,55
Indice qualitativo = 1,19

CATEGORIA 5 ATTIVITA' ARTIGIANALI, LOCALI DI ATTIVITA' INDUSTRIALI
DOVE NON SI PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI, ATTIVITA'
COMMERCIALI PER MERCI NON DEPERIBILI.

SOTTOCATEGORIA 501 Indice quantitativo = 1,60
Indice qualitativo = 1,21

SOTTOCATEGORIA 502 Indice quantitativo = 1,77
Indice qualitativo = 1,14

SOTTOCATEGORIA 503 Indice quantitativo = 1,92
Indice qualitativo = 1,15

CATEGORIA 6 COMMERCIO MERCI DEPERIBILI, PUBBLICI ESERCIZI.

SOTTOCATEGORIA 601 Indice quantitativo = 2,41
Indice qualitativo = 1,17

SOTTOCATEGORIA 602 Indice quantitativo = 2,45
Indice qualitativo = 1,19

ARTICOLO COSI' MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.85 DEL 30.11.1996

Art. 35

Riduzione della tariffa per le zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti in regime di privativa

In attuazione del principio contenuto nell'art.59, comma 2°, ultimo periodo, del D.Lgs. istitutivo della tassa, nelle zone in cui la raccolta dei rifiuti urbani interni non è svolta in regime di privativa, la riduzione della tariffa gravante sui locali e le aree scoperte secondo le categorie e sottocategorie di cui all'art.16 del presente regolamento, avviene con i seguenti scaglioni di riduzione percentuale:

- riduzione del 90% per gli immobili distanti dal più vicino punto di raccolta oltre mt.1.500;
- riduzione dell'80% per gli immobili distanti dal più vicino punto di raccolta oltre mt.1.000;
- riduzione del 70% per gli immobili distanti dal più vicino punto di raccolta oltre mt.750;
- riduzione del 60% per gli immobili distanti dal più vicino punto di raccolta oltre mt.500.

Art. 36

Norma finale

In applicazione dell'art.79, comma 3°, del D.Lgs. 15/11/1993, n.507, decorrono dall'01/01/1995 le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

- art.10 - Formazione dei ruoli;
- art.12/2 - Cessazione di utenza;
- art.30 - Disciplina della tassa per le parti comuni del condominio;
- art.33 - Riduzione per interruzione o cessazione del servizio;
- art.35 - Riduzione della tariffa per le zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti in regime di privativa.

Mente decorreranno dall'01/01/1996 le norme contenute nei seguenti articoli:

- art.16 - Classificazione dei locali ed aree;
- art.19 - Parametri per la determinazione delle tariffe;
- art.34 - Indici per la commisurazione delle quantità e qualità dei rifiuti producibili ai fini della determinazione della tassa.

Art. 37

Deduzione costo spazzamento RR.SS.UU.

"Ai sensi dell'art.61, comma 3-bis, del D.Lgs.15.11.93, n.507, così come modificato dall'art.3, comma 68, lett.b), della legge 28.12.95, n.549, è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale un importo pari al 15%, a titolo di costo dello spazzamento dei RR.SS.UU. di cui all'art.2, terzo comma, n.3), del D.P.R. 10.09.1982, n.915.

Articolo aggiunto con delibera del C.C. n.85 DEL 30.11.1996

Art. 38

Riduzioni per particolari condizioni d'uso

"In applicazione dell'art.66, commi 3 e 4 la riduzione della tariffa unitaria viene applicata per i seguenti casi nella misura a fianco di ciascun caso indicata:

- abitazioni con unico occupante di età superiore a 65 anni: 30%;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: 30%;
- utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), del 3° comma dell'art.66 del D.Lgs. 15/11/1993, n.507, risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 30%;
- agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;

Le riduzioni tariffarie di cui sopra non sono cumulabili con le riduzioni della tariffa per le zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti in regime di privativa di cui all'art.35 del regolamento.

Articolo aggiunto con delibera del C.C. n.85 del 30.11.1996